

VERBALE DI CONCERTAZIONE SU PROFILI PROFESSIONALI E DOTAZIONE ORGANICA  
DICHIARAZIONE DI PARTE SINDACALE

UFFICIO SCUOLA DEI BAI...  
UFFICE per la gestione dei servizi per la persona attraz...  
D.Lgs. di l. classe Legge 17/7/1998 N. 6072

- 5 APR 2000      Venezia, 5 aprile 2000

PROT N 3085

UFFE...  
UFFE...  
UFFE...

Con riferimento al documento presentato dall'Amministrazione in data 26 gennaio 2000, relativo alla nuova dotazione organica e ai profili professionali, integrato dalle modifiche apportate nei successivi incontri su funzioni, requisiti e prove per l'accesso di alcuni profili, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente verbale conclusivo della procedura di concertazione esprimono la seguente posizione:

Premesso che gli atti per l'individuazione dell'area delle posizioni organizzative e il conferimento dei relativi incarichi, hanno un percorso distinto dalla definizione della dotazione organica e dei relativi profili

Premesso che le modalità di accesso e di selezione del personale sono in capo all'autonomia di ciascun ente, il d.lgs. 29/93 e i CCNL pongono il limite del rispetto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie di ciascuna categoria di classificazione dei lavoratori.

Premesso che taluni profili come l'operatore di assistenza, l'educatore animatore, l'infermiere professionale e di altre figure parasanitarie sono determinati con atti normativi parlamentari, governativi o regionali, quindi non modificabili con atti dell'ente.

Premesso che l'accesso e la cosiddetta progressione verticale devono tener conto dei requisiti previsti dalle declaratorie di cui all'allegato A del CCNL 31.3.1999 e pertanto non possono essere separati profili aventi gli stessi requisiti di studio, professionali e di responsabilità pena lo sconvolgimento dell'equilibrio dell'impianto contrattuale.

Premesso che il nuovo sistema di classificazione del personale, in applicazione dell'art. 56 del d.lgs. 29/93, stabilisce che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e lo svolgimento di funzioni di coordinamento e direzione, qualora comportanti particolari e/o aggiuntive responsabilità, trova soluzione nel trattamento economico accessorio attraverso specifiche indennità o nell'area delle posizioni organizzative.

Premesso che permane la particolarità della posizione D3, acquisibile o con le regole della progressione orizzontale (quindi senza modificazione del profilo), o direttamente (accesso esterno o progressione verticale) con il requisito della laurea professionale o comunque in posti in cui è richiesto un titolo specifico. Ne consegue che il titolo non è derogabile. Per derogare dal titolo bisogna far rientrare i profili previsti in D3 nella fattispecie prevista dall'art. 6 comma 12 della legge 127/97 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL 31.3.1999 per cui i profili devono essere caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente e pertanto riservati alla progressione interna

Premesso che il legislatore ha soppresso le limitazioni d'età per l'accesso a posti di lavoro in enti e aziende pubbliche l'introduzione di una limitazione deve trovare per ciascun profilo adeguata motivazione per non introdurre discriminazioni vietate dalla legge

Premesso che per l'accesso dall'interno, in deroga al titolo di studio, gli anni di esperienza nella categoria inferiore dovrebbero essere omogenei nelle varie posizioni di accesso;


Tutto ciò premesso si esprime la seguente posizione:

1. **Operatore socio assistenziale.** si ritiene che la declaratoria del profilo contenga alcuni aspetti rientranti nel settore sanitario non previsti né dalla normativa regionale né dall'emanando decreto ministeriale
2. **Coordinatore di nucleo (B3):** si ritiene sia un profilo professionale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 4 c. 2 (percorso verticale esclusivamente interno con accesso dalle posizioni B1 e B2) per cui è necessaria un'esperienza maturata come operatore d'assistenza all'interno del modello organizzativo adottato dall'ente. Inoltre si ritiene che la funzione di coordinamento dell'attività socio assistenziale dei nuclei vada garantita nell'arco delle 24 ore, di conseguenza la dotazione organica deve essere dimensionata sul numero di nuclei e sull'articolazione dei turni (1 coordinatore per nucleo per ciascun turno).
3. **Infermiere professionale coordinatore:** l'attività di coordinamento richiesta non esorbita dalle normali mansioni attribuite dalle norme e dai contratti alla figura dell'infermiere professionale. Non si giustifica la proposta di mettere ad esaurimento il profilo di infermiere professionale in C per proporre una figura omogenea in posizione D1. Va per altro riconosciuta la rilevanza della funzione di coordinamento di attività socio assistenziali complementari alla funzione sanitaria tipica della specificità delle IPAB. Pertanto, fatto salvo quanto espresso nell'ultimo paragrafo del presente documento e nelle more della realizzazione del percorso di riqualificazione della figura di infermiere professionale, si propone di riconoscere agli infermieri professionali (C), con una anzianità di servizio nell'ente adeguata all'inserimento nel modello organizzativo, una indennità annua, da commisurare alla presenza in servizio. La collocazione nella cat. D del personale infermieristico non può che essere subordinata al possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive e il relativo profilo professionale necessita lo svolgimento di funzioni di coordinamento del personale assegnatogli e non delle funzioni proprie della qualifica. Se tale assunto è forse poco chiaro nel CCNL delle autonomie locali, è chiarissimo nel CCNL della sanità, analogo nell'impianto.
4. **Supporto unità operativa assistenziale (C1):** non si rileva la necessità di tale profilo professionale, peraltro neppure identificato puntualmente nella denominazione, in quanto le funzioni sono riconducibili all'infermiere professionale e al responsabile di piano. A nostro avviso l'introduzione di tale figura introdurrebbe un'ulteriore livello di controllo gerarchico inutile che rischia di confliggere con l'autonomia gestionale e operativa degli altri responsabili. La funzione di questo profilo, al momento, se introdotta può essere svolta solo se il personale ha acquisito specifici titoli almeno corrispondenti a quelli richiesti al personale della fascia B. Inoltre in questa fase di definizione del profilo unico dell'operatore d'assistenza a livello nazionale, di conseguente ricomposizione e sperimentazione del profilo del coordinatore dei nuclei, appare comunque prematura l'introduzione di un ulteriore profilo nel contesto delle funzioni riconducibili agli operatori d'assistenza.
5. **Responsabile di unità operativa assistenziale:** non si rileva la necessità di tale profilo professionale in quanto le funzioni sono riconducibili al responsabile di piano o con quella dell'infermiere capo sala coordinatore. A nostro avviso l'introduzione di tale figura introdurrebbe un'ulteriore livello di controllo inutile che rischia di confliggere con l'autonomia gestionale e operativa degli altri responsabili. Una trasformazione degli attuali D1 in D3 è subordinata a quanto detto in premessa e sulle funzioni infermieristiche
6. **Responsabile dei servizi assistenziali:** appare utile solo se assorbe le funzioni che nella proposta sono affidate al responsabile di unità operativa assistenziale estese al complesso delle funzioni e al coordinamento degli aspetti organizzativi afferenti a tutti i servizi alla persona. Sembra inoltre una figura da collocare nell'area delle posizioni organizzative.
7. **Infermiere professionale:** non si comprende come possa essere messa ad esaurimento una figura prevista da standard regionali. Si veda quanto espresso al punto 3 e all'ultimo punto del presente documento

8. **Responsabile risorse umane:** si ritiene che debba avere la piena responsabilità nella applicazione dei contratti e conseguentemente dell'interpretazione, nella gestione, delle disposizioni contrattuali. Si ritiene inoltre che debba avere la responsabilità dell'ufficio per i procedimenti disciplinari previsto dalla legge e il compito di gestire le vertenze individuali di lavoro compresa la fase della conciliazione. Si ritiene infine che sia il responsabile della pianificazione delle attività formative del personale.
9. **Dirigente ai Servizi Assistenziali e Direttore Segretario Generale:** si ritiene che l'esperienza di 5 anni debba essere maturata nella categoria D e non in una determinata posizione della categoria stessa.
10. **Posizioni organizzative:** si ritengono insufficienti le indicazioni espresse nel documento presentato. Manca la necessaria individuazione di funzioni, compiti, responsabilità e i criteri generali per la relativa remunerazione delle posizioni. A tal fine si ritiene necessaria una specifica sessione di concertazione. Tale volontà deve essere esplicitamente espressa.

Si ritiene che ai sensi dell'allegato A al CCNL (declaratorie), le figure professionali omogenee per formazione e responsabilità, con elevate conoscenze pluri-specialistiche la cui base teorica è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea (es. fisiokinesi terapeuta – educatore professionale animatore, infermiere professionale, logopedista) debbano essere inquadrare nella medesima categoria a seguito di una ricognizione della scolarità che accerti il requisito previsto dal CCNL, ovvero attraverso un processo di riqualificazione da conseguirsi attraverso un percorso formativo.

UIL-EE.LL Venezia



FIST-CISL Venezia

